

Edoardo Mori – www.earmi.it

SINTESI DELLA DIRETTIVA SULLE ARMI – 2017

Nota: questo è solo un primo tentativo di orientarsi in norme confusionarie.

Dovrò correggerla spesso e indicherò la data di aggiornamento.

Per maggiori spiegazioni si veda il commento ai singoli articoli.

Versione 4 del 21 marzo 2017

La direttiva è inutilmente complicata e contorta, ma se si tolgono le palettate di burocrazia opprimente, profusa a piene mani, le novità che riguardano il cittadino italiano sono abbastanza limitate. Purtroppo sono scoordinate rispetto al nostro sistema del diritto delle armi e quindi ci vorrà un po' di impegno per inserirle in esso.

Ad esempio noi abbiamo sempre suddiviso le armi da fuoco in solo due gradi categorie, o sono da guerra o sono comuni- La direttiva distingue una ventina di tipi di armi in modo abbastanza sconclusionato; ad esempio crea la categoria delle armi proibite e poi ci infila dentro le armi automatiche che per definizione rientrano fra il materiale di armamento, sono da guerra e non riguardano il mercato civile. Quindi l'Italia non deve preoccuparsi, salvo che venga esportata o la si iscriva sulla Carta europea, se un'arma sia in cat. B o C perché il regime giuridico è per noi sempre lo stesso. Si veda quando si dirà per le armi di cat. A di cui in pratica viene vietato l'acquisto e la detenzione, salvo rari casi (art. 6 par. 1).

Ciò premesso vediamo le novità per il cittadino. Salvo diversa indicazione le regole si applicheranno a partire dal recepimento della direttiva e, al massimo, 15 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva. Ricordo che una direttiva stabilisce delle regole minime che il legislatore nazionale adatta al proprio sistema, anche in modo più restrittivo e aggiungendo regole di dettaglio. Le premesse alla direttiva servono solo a fini interpretativi della volontà del legislatore.

Armi da fuoco e armi a salve.

Vengono fatti rientrare fra le armi da fuoco (art. 1, par. 1 n.1) tutti gli oggetti che

a) hanno l'aspetto di arma, requisito questo essenziale;

b) sono composti di materiali che consentono di trasformare l'oggetto in un'arma da fuoco (cioè capace di sparare corpi solidi attraverso una canna, mediante sostanze deflagranti). Ciò, si badi, solo ai fini delle regole della Direttiva su fabbricazione, marchiature, controlli, acquisto. Non incide sul loro regime penale e il legislatore può stabilire per essi, regole e sanzioni diverse da quelle previste per pistole e fucili. Le armi ad aria compressa rimangono regolate solo dalle leggi nazionali che possono o meno equipararle alle armi da fuoco. Le norme sui segni distintivi stabilite dalla direttiva non si applicano ad esse se non nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali.

Perciò una penna pistola a salve, ma trasformabile per sparare una cartuccia a palla, non rientra fra le armi da fuoco; non si comprende quindi il senso della categoria A chi vieta in modo assoluto le armi da fuoco camuffate da altro oggetto, se poi, come nel caso in esame, viene meno proprio la natura di arma da fuoco da camuffare! Sono sofisticheerie bambinesche del legislatore europeo che di armi ne sapeva ben poco.

In Italia la materia è già regolata dall'art 5 della legge 110/1975 e non cambia nulla.

L'allegato I contiene però una novità molto importante: in sostanza vengono vietate tutte le armi da fuoco trasformate in armi a salve (c.d. strumenti da segnalazione

acustica) munite di camera di cartuccia, anche se non più trasformabili in arma da fuoco; questi oggetti divengono armi da fuoco, e sono soggette al regime delle armi da fuoco a cui era soggetta l'arma prima della trasformazione. Perciò queste armi a salve andranno denunciate. L'Europa ha legiferato per la paura che qualcuno rimodificasse in armi da fuoco le armi disattivate le quali, per definizione, sono imm modificabili! Se uno avesse una simile capacità e attrezzature si fabbricherebbe senza problemi dei bei mitra nuovi.

Norma frutto di pura imbecillità perché l'arma da trasformare a salve deve essere prima disattivata in modo da non poter essere riattivata e quindi è impossibile anche trasformarla in arma a salve. Perciò si regola una situazione irrealizzabile, ma si lascia la porta aperta a riproduzioni di armi identiche ad un'arma vera, ma che non si possono trasformare in un'arma vera. Per chi ha proposto la direttiva era una vera ossessione tanto che all'art. 10bis ribadisce nuovamente che il legislatore si deve preoccupare che le armi a salve non possano essere modificate per sparare corpi solidi. Ma l'Italia questa norma l'ha già scritta nel 1975! E vi posso assicurare che per un'arma modificata o artigianale sequestrata ne ho viste mille provenienti dal mercato clandestino. Una volta i malati di mente li curavano, ora li mandano in Europa a far le leggi!

E poi, non ancora contento, all'art. 10bis, par.2 ribadisce che sono armi da fuoco le armi a salve che possono essere trasformate in armi vere. Una pagina per stabilire ciò che stava in tre righe e che non risolve nessuno dei problemi di sicurezza che abbiamo!

La Direttiva non sottopone a controllo le armi a salve con aspetto di arma, ma che sono costruite all'origine in modo da non poter essere trasformate in armi vere e proprie.

Sia chiaro comunque che la Direttiva non vuol dire che chi detiene un mitra disattivato e a salve deve essere punito come se ne detenesse uno vero! È semplicemente un oggetto che può circolare solo seguendo le regole stabilite per l'arma originaria; la sanzione penale può benissimo non esservi.

Nulla cambia per armi ad avancarica e per le repliche di armi ad avancarica liberalizzate.

Armi per uso scenico (art. 1)

Viene introdotta la categoria delle armi a salve per uso scenico; non si dice che esse non devono essere trasformabili in arma da fuoco atte a sparare colpi solidi, ma credo che sia cosa implicita nel sistema adottato.

Parti di armi

L'art. 1, par. 1 n. 2 è importante perché chiarisce una volta per tutte ciò che era ovvio a tutti salvo che alla Cassazione, e cioè che le parti di armi sono solo quelle essenziali; le altre sono parti generiche che possono appartenere anche a oggetti di uso comune e lecito. Sono stati inseriti fra le parti *sia lo upper che il lower receiver*. Rimane fermo il principio che si deve trattare di parti finite, salva la normativa sul materiale di armamento. Non rientrano fra le parti i caricatori ed è stata tolta l'assimilazione ad esse del silenziatore che rimane un accessorio. Nessun accessorio è regolato dalla Direttiva, neppure i riduttori di calibro; tutti gli accessori sono liberi, salvo le regole stabilite da norme di altro genere (venatorie, sanitarie, ecc.) circa il loro uso. Il legislatore italiano può conservare la norma che impone la denuncia dei silenziatori.

Munizioni

La direttiva assimila in tutto e per tutto le munizioni alle armi da fuoco ai fini del controllo e della loro circolazione. Nulla di nuovo per noi, visto che in Italia si distinguono semplicemente in munizioni da guerra o munizioni comuni. Il legislatore italiano deve però prendere atto che occorre distinguere le munizioni da guerra per calibro e rientranti nel materiale di armamento, dalle munizioni e proiettili di tipo proibito perforanti, esplosivi o incendiari, che senz'altro non sono da guerra; è una buona occasione per correggere quanto scritto in relazione ai proiettili espansivi.

Disattivazione di armi

Vengono inutilmente ribadire regole già fissate a livello europeo: mi pare che l'unica aggiunta sia la regola che le parti di un'arma disattivata devono essere inamovibili. Regola stupida; che senso ha dire che una parte disattivata non può essere asportabile?. Perché non devo poter vedere come era il pezzo a sé o come si inseriva nel meccanismo? E se posso detenere un otturatore disattivato, perché non posso estrarre lo stesso pezzo da un telaio disattivato?

Le armi disattivate o trasformate a salve devono recare la marcatura prevista per le armi da fuoco.

Marcatura

Viene introdotto l'obbligo di marcatura anche per le parti essenziali, da valere ovviamente per le armi importate o prodotte a partire da 15 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. L'arma o la parte, se non vi è spazio per la marcatura, è *contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale*. (art. 4 par. 2bis) e vi è l'obbligo di marcatura per armi a disattivate. Il Banco dovrà inserire sempre nelle sue schede anche il modello dell'arma, necessario per l'applicazione delle norme sulle collezioni.

Obblighi di comunicazione (art. 4 par. 5)

Viene introdotto l'obbligo di registrare o denunciare *ogni trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificate e la data o le date pertinenti*. Da ciò si può dedurre che sono ininfluenti modifiche diverse da quelle indicate, ma solo ai fini europei. Norma stupida perché sembra dire che non è importante comunicare i cambiamenti del calibro di un'arma! Le legislazioni nazionali possono naturalmente conservare le loro regolamentazioni più severe.

Gli armieri dovranno organizzarsi con sistemi informatici di registrazione che consentono di registrare rapidamente le variazioni sulle armi in loro possesso. Lo scrivere che la comunicazione deve essere fatta immediatamente è ovviamente una stupidaggine priva di contenuto concreto. Ogni commerciante o produttore ha necessariamente i suoi tempi tecnici di lavorazione.

L'obbligo di rapida comunicazione di ogni variazione del possesso (par. 5) di armi comporta che anche il comodato che non si esaurisca entro 72 ore deve essere denunciato da chi consegna e da chi riceve l'arma.

Custodia (art. 5 bis)

La norma sembra regolare la custodia abitativa, ma poi si scopre che parla di tutt'altro. La norma, scritta male e tradotta peggio, regola esclusivamente la custodia e conservazione (il testo inglese parla di *storage*, quello tedesco di *Aufbewahrung*) durante il trasporto e l'utilizzo. Quindi, chi trasporta un'arma deve tenere le cartucce separate dall'arma, il che vuol dire, ad esempio, arma nella valigetta chiusa e cartucce in tasca. Se poi uno trasporta più armi e più munizioni per esse, le cautele devono essere maggiori. Non si capisce perché si siano affannati a scrivere una norma per questa situazione del tutto particolare, mentre avrebbero fatto meglio ad affrontare una volta per tutte il problema della custodia delle armi in via generale. La norma ha recepito solo in parte ciò che era scritto nelle premesse alla direttiva.

Viene prevista l'emanazione di norme di adeguata sorveglianza di armi e munizioni e si introduce l'obbligo di adeguata sorveglianza anche per le munizioni.

Vendita per corrispondenza (art. 5 ter)

Viene confermata la legittimità della vendita per corrispondenza, anche ordinando o spedendo armi all'estero, ma si stabilisce che la consegna al destinatario deve avvenire da parte di un armiere oppure sotto il controllo di un pubblico ufficiale (ufficiale postale, doganale, di PS, ecc.). La norma potrebbe portare all'abolizione della licenza del prefetto per chi importa più di tre armi all'anno.

Armi proibite di categoria A (Art. 6 e all. I)

Si stabilisce il divieto di acquisire o di detenere armi, parti di arma e munizioni della categoria A. Rimane salva la detenzione, se ciò verrà deciso dagli Stati membri, in via eccezionale per servizi di vigilanza e per i collezionisti, assicurando adeguata custodia. In sostanza valgono più o meno le norme attuali sulle armi da guerra. Ci si dovrà liberare di queste armi, o riducendole in modo da passare in cat. B, o cedendole a soggetti autorizzati o esportandole in paesi extracomunitari. Altrimenti ci sarà denuncia penale e sequestro. Queste armi possono essere detenute da armieri per operazioni di modifica o trasferimento a soggetti legittimati

I caricatori non sono parti di arma e per essi valgono norme particolari.

L'Italia può decidere di consentire la ulteriore detenzione ai tiratori sportivi per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima dell'entrata in vigore della direttiva (circa maggio 2017, 20 giorni dopo la pubblicazione della Direttiva sulla G.U. Europea). (art. 7, par. 4bis). Ho dei dubbi sul fatto che la direttiva possa bloccare il regime di queste armi prima di essere recepita in Italia. Si crea una situazione di stallo illecita siccome mancano le regole su che cosa fare di queste armi.

Sono armi proibite :

A) tutte le armi automatiche demilitarizzate, salvo deroga da parte dell'Italia, come appena detto (sono quelle "di cui al punto 6 all. e quindi ora di Cat. B6). Queste armi, se già detenute, rimangono soggette al regime anteriore (possono essere detenute, cedute, ereditate, utilizzate per tiro sportivo, ferme le nuove limitazioni sui caricatori.

B) le armi (ovviamente non derivanti da demilitarizzazione) lunghe a percussione centrale e semiautomatiche che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, ma solo in quanto l'arma abbia un serbatoio fisso che può contenere più di 10 cartucce oppure se vi è innestato un caricatore mobile che può contenere più di 10 cartucce. La

stessa regola vale per le armi corte con il limite di 21 colpi e 11 cartucce (sono quelle "di cui al punto 7 all.).

La definizione di queste armi è delirante; avrei capito se avessero scritto che erano vietate le armi semiautomatiche a più di 20/10 colpi, ma come può essere che un'arma cambi a seconda del caricatore che vi è innestato? Vi assicuro che il testo inglese dice proprio ciò che ho scritto. Quindi si è obbligati a concludere che:

a) l'arma semiautomatica con serbatoio fisso non può mai contenere più di 20/10 colpi nel serbatoio;

b) l'arma semiautomatica con serbatoio mobile (caricatore) è proibita se uno ci infila un caricatore con più di 20/10 cartucce, ma appena lo toglie non è più proibita; per la direttiva cambia proprio dalla cat. A, alla cat. B. Non si capisce se è proibito anche farlo chiusi in un bunker oppure se sia lecito farlo in casa o al poligono. Ma semmai si doveva scrivere che l'arma è di cat. B e che diventa di cat. A se uno ci infila il caricatore in pubblico, oppure bastava stabilire un divieto di detenzione per tutti i caricatori di una certa capacità.

Però, se non lo hanno fatto, vuol dire che i caricatori esistono legalmente e, se ci sono, devono poter essere usati in poligoni o luoghi privati!

Attenzione: nella traduzione italiana vi è un errore fra corte e lunghe e manca una parola! Ciò può far capire che i fucili possono avere 21 colpi e le pistole 11.

Dice l'art. 6 par. 6 che gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, (sono le armi appena elencate alla lett. B) nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2;

b) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e

c) rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:

i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi, e

ii) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

L'autorizzazione alla detenzione di armi da fuoco deve essere valutata almeno ogni cinque anni. ciò potrebbe comportare la necessità di presentare un certificato di idoneità psichica ogni cinque anni e non ogni sei come ora stabilito; però la norma deve essere coordinata con una durata di sei anni delle licenze di caccia e di tiro a volo e quindi si potrà stabilire che per i titolari di esse il controllo avviene ogni sei anni.

C) Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con calcio pieghevole o telescopico rimovibile senza l'aiuto di attrezzi e che consente di ridurre la loro lunghezza a meno di 60 cm. Per esse non sono consentite deroghe per i tiratori sportivi (sono quelle "di cui al punto 8 all. e quindi ora di Cat. A8). Il problema in Italia è superato dal fatto che queste armi devono già essere classificate come armi corte.

D) Le armi a salve ricavate da un'arma di cat. A. (ora quindi di cat. B9)

Quindi autorizzazione ai tiratori sportivi, guardie giurate e collezionisti per detenere ed usare armi cat. A 6 e 7, ma occorrono specifiche certificazioni e requisiti. L'autorizzazione deve essere valutata almeno ogni cinque anni (art. 7 par 4 lett. c). Ciò potrebbe comportare la necessità di presentare un certificato di idoneità psichica ogni cinque anni e non ogni sei come ora stabilito; però la norma deve essere coordinata con una durata di sei anni delle licenze di caccia e di tiro a volo e quindi si potrà stabilire che per i titolari di esse il controllo avviene ogni sei anni.

L'art. 5 par. 3 stabilisce che viene revocata l'autorizzazione a detenere le armi della cat. B (quindi armi normali) se il detentore viene trovato a detenere caricatori con più di 20/10 colpi " idoneo a essere montato su armi da fuoco semiautomatiche o su armi da fuoco a ripetizione" e non ha la specifica eccezionale autorizzazione a detenere armi della cat. A come tiratore sportivo. Come dire che la detenzione illegale di un caricatore non a norma comporta il ritiro delle armi. La norma è molto confusa ed oscura. Che c'entrano, ad es., le armi a ripetizione che non sono mai in cat. A? Vi è un errore?

La ex cat. B7 delle armi da fuoco semiautomatiche da caccia assomiglianti ad un'arma automatica, diventa ora la cat. B9.

Comodato

Non cambia nulla, salvo che si conferma che il comodato che dura più di 72 ore deve essere denunciato sia da chi consegna l'arma che da chi la riceve. Il comodato a stranieri muniti di carta europea è già consentito dalla normativa vigente; il legislatore potrà regolare il comodato a cacciatori o tiratori extracomunitari in possesso di licenza di porto d'armi che attestino la loro capacità al maneggio armi.

Caricatori (art. 6 e 10)

I caricatori rimangono, in linea di massima, accessori di arma di libera circolazione e detenzione. Rimangono sicuramente liberi tutti i caricatori per armi a percussione anulare. Però l'art. 10, par. 1 stabilisce che "L'acquisizione di *serbatoi o caricatori* per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che possono contenere più di 20 colpi o, per le armi da fuoco lunghe, più di 10 colpi, è consentita solo alle persone a cui è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6 o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 bis. E la detenzione di un caricatore non a norma

Attenzione, secondo l'allegato I le armi lunghe possono essere a 20 colpi, le corte a 10; qui si dice il contrario; ma è un altro errore del traduttore!

È norma che dovrebbe entrar in vigore entro 15 mesi dalla entrata in vigore della Direttiva. Mi pare di capire che dovranno essere messi in regola anche i caricatori già detenuti, ma il fatto che la norma parli di "acquisizione" rende più probabile che la norma faccia salvo il passato. Certamente essi non possono essere detenuti da chi detiene armi in cui essi possono essere utilizzati se non ha la speciale licenza di cui all'art. 6. C'è tempo per chiarirsi le idee o perché esse vengano chiarite dalla legge di recepimento.

Quindi, per ora, serbatoi e caricatori non a norma per armi lunghe possono essere acquistati e detenuti solo da tiratori sportivi oppure da guardie giurate o collezionisti appositamente autorizzati a detenere armi di cat. A, a norma dell'art. 6 par. 2.

Di fronte a questa situazione perde di importanza il problema se il caricatore con più di 20/10 cartucce sia innestato o meno nell'arma; se non si è autorizzati non si può proprio detenere e se si è autorizzati si può infilarlo dove si vuole.

Questi caricatori non a norma vanno denunciati.

Secondo la logica delle normative i caricatori non detenibili vanno ridotti in modo irreversibile e non basta spinarli alla meglio.

Nulla cambia per i caricatori e serbatoi di armi non semiautomatiche ma si veda la strana norma dell'art. 5. Par. 3 che richiama, forse per errore, anche i caricatori di armi a ripetizione.